



NewsLetter

2023

Roma, 5 dicembre 2023

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 15-2023 del 5 dicembre

Tra gli argomenti trattati:

- *Le nuove procedure per il destinatario autorizzato con NCTS (fase 5)*
- *Procedure di svincolo delle merci e controllo doganale*
- *Novità per l'iter dei controlli doganali*
- *Applicazione dell'articolo 303 T.U.L.D*
- *Istruzioni per la registrazione al portale "CBAM Registry"*
- *Corso 6/2023 il nuovo regime generale UE in materia di accise*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Le nuove procedure per il "Destinatario Autorizzato" con NCTS (fase 5)	2
Procedure di svincolo delle merci e controllo doganale	3
Novità per l'iter dei controlli doganali	4
Applicazione dell'articolo 303 T.U.L.D	5
Istruzioni per la registrazione al portale "CBAM Registry"	6
Corso 6/2023 il nuovo regime generale UE in materia di accise	7
"Il Doganalista" n°5 / 2023 è online!.....	8

OSSERVATORIO DOGANALE



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Le nuove procedure per il "Destinatario Autorizzato" con NCTS (fase 5)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un'informativa, il 14 novembre, riguardante il progetto NCTS fase 5, specificatamente sulle nuove procedure per il "Destinatario Autorizzato".

Questo aggiornamento segue le note precedenti del 23 ottobre e del 3 novembre 2023.

Le modifiche principali includono la rimozione dell'Irlanda (IE) e dell'Ucraina (UA) dalla lista dei Paesi della prima ondata, aggiornando così la lista che ora comprende Bulgaria (BG), Danimarca (DK), Estonia (EE), Spagna (ES) e Slovenia (SI).

Per quanto riguarda le procedure per i "Destinatari Autorizzati", è stato stabilito:

- Per i movimenti di transito arrivati nei luoghi del "Destinatario Autorizzato" con dichiarazioni presentate ad un ufficio di partenza italiano con messaggio ET, è necessario utilizzare le modalità NCTS Fase 4. Questo include l'uso

del Desktop Dogane sviluppato da ADM (modalità U2S) o di software sviluppato dall'operatore economico (modalità S2S).

- Per i movimenti di transito rilasciati tra le 8:00 del 15 novembre 2023 e le 08:59 del 29 novembre 2023, si distinguono due categorie:
 - Operazioni di transito provenienti da un ufficio italiano con dichiarazioni Dx e operazioni provenienti dai Paesi della prima ondata: si utilizza il software sviluppato dall'operatore economico per scambio messaggi NCTS fase 5.
 - Operazioni di transito con dichiarazione ET provenienti da uffici italiani e operazioni da Paesi non inclusi nella prima ondata: si continua ad utilizzare il Desktop Dogane o software equivalente per scambiare messaggi NCTS fase 4.
- Per i movimenti di transito rilasciati dopo le 9:00 del 29 novembre 2023:
 - Le operazioni di transito provenienti da un ufficio italiano con dichiarazioni Dx o da altri Paesi richiedono il software sviluppato dall'operatore economico per scambio messaggi NCTS fase 5.
 - Le operazioni di transito provenienti da un ufficio italiano con messaggio ET continuano a richiedere l'utilizzo del Desktop Dogane o software equivalente per scambiare messaggi NCTS fase 4.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Procedure di svincolo delle merci e controllo doganale

La circolare n° 23 del 2023 emessa dall'Agenzia Dogane e Monopoli fornisce chiarimenti riguardanti l'articolo 194 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU) e altri aspetti correlati.

I principali punti della circolare:

Articolo 194 del CDU:

- Stabilisce che le autorità doganali devono procedere allo svincolo delle merci dopo la verifica delle dichiarazioni in dogana o l'accettazione senza verifica.
- Lo svincolo è anche possibile quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole.

Tipologie di Controllo:

- Esame della dichiarazione e documenti (Controllo Documentale).

- Richiesta ed esame di ulteriori documenti (Controllo Documentale).
- Visita fisica delle merci (Visita Merci o Controllo Scanner).
- Prelievo di campioni per analisi (Visita Merci).

Profili di Rischio:

- Indicano il rischio prevalente associato a un'operazione doganale e guidano il funzionario nella verifica.
- Sono vincolanti per i funzionari doganali e devono rimanere riservati.

Articolo 245 del Regolamento 2447/2015:

- Precisa che, in caso di dubbi su divieti o restrizioni, le merci non possono essere svincolate finché i controlli non sono completati.

Gestione dei Dubbi e dei Rischi:

- Il mancato svincolo richiede una base motivazionale basata su fatti concreti.
- In presenza di dubbi tributari, lo svincolo è condizionato al pagamento dei diritti o alla garanzia.

Elevazione del Livello di Controllo:

- Passaggio da controllo documentale a fisico o radiogeno basato su dubbi concreti.

Accertamenti Tecnici o Documentali:

- La dogana deve seguire l'articolo 194 CDU per lo svincolo delle merci dopo il prelievo dei campioni per gli accertamenti.

Affidamento in Custodia della Merce:

- Possibile nei casi di fondato dubbio, con specifiche condizioni e responsabilità.

Verifica Parziale delle Merci:

- Consente una verifica parziale in determinate circostanze.

Analisi dei Rischi e Attività Territoriale:

- Importanza dell'analisi dei rischi per una corretta implementazione del processo circolare di analisi dei rischi.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Novità per l'iter dei controlli doganali

Con un comunicato stampa pubblicato il 27 novembre, l'ADM comunica che il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha firmato una circolare per semplificare i controlli doganali. Questa decisione risponde alle esigenze degli operatori economici, che hanno segnalato ritardi nello sdoganamento delle merci, in particolare nei porti e negli aeroporti. La circolare prevede una maggiore

responsabilizzazione dei funzionari doganali: da ora in poi, la contestazione dei rischi legati allo svincolo delle merci dovrà basarsi su indizi concreti emersi dalle verifiche. L'obiettivo è ridurre l'eccessiva discrezionalità e garantire un'applicazione più omogenea delle norme.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Applicazione dell'articolo 303 T.U.L.D

Con la circolare n.25 ADM ha comunicato che è stata apportata una revisione parziale alla nota prot. n. 16407/RU del 09/02/2015 relativa all'applicazione dell'articolo 303 del T.U.L.D. (Testo Unico delle Leggi Doganali) per il calcolo delle sanzioni in caso di dichiarazione contenente più articoli.

Le Direzioni Territoriali hanno richiesto chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 303 del T.U.L.D. per la quantificazione delle sanzioni in caso di "dichiarazioni con più singoli". La prassi precedente stabiliva che il divieto di

compensazione tra diverse dichiarazioni doganali sussiste anche per i singoli fatti dichiarati all'interno di ciascuna dichiarazione. Tuttavia, si applicava l'articolo 12, comma primo, del D.lgs. n. 472 del 1997, che in caso di più violazioni con una sola azione od omissione, permette di applicare una sola sanzione, la più grave, aumentata da un quarto al doppio.

La giurisprudenza di merito ha evidenziato che, nonostante i diritti evasi fossero pari a zero, sono state irrogate sanzioni per ciascun singolo nella dichiarazione cumulativa, in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 25509 del 12/11/2020, ha confermato che in caso di violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato ed accertato, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, si dovrebbe riferire all'insieme delle singole partite di merce contenute nell'ambito dell'unica dichiarazione.

Pertanto, in presenza di una dichiarazione cumulativa, occorre verificare se il valore complessivo dei dazi evasi superi il 5% dei dazi dichiarati. Se il valore complessivo accertato risulta inferiore al 5% rispetto a quello originariamente dichiarato, si applica la sanzione prevista dall'art. 303, comma 1 del T.U.L.D.; se superiore, si applica la sanzione come indicata al comma 3 dello stesso articolo. In entrambi i casi, deve essere irrogata una sola sanzione, la più grave aumentata da un quarto al doppio, nel rispetto del cumulo giuridico.

L'ADM ha fornito istruzioni dettagliate, incluse le modalità di calcolo e di irrogazione delle sanzioni per diverse situazioni, al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione delle nuove norme consulta la documentazione in allegato.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Istruzioni per la registrazione al portale "CBAM Registry"

Con un avviso pubblicato il 30 novembre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, in seguito all'attivazione del Registro CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) da parte della Commissione il 1° ottobre 2023, sarà possibile per i dichiaranti interessati richiedere l'autorizzazione per accedere al portale CBAM dedicato a partire dal 4 dicembre 2023. Questo permetterà di familiarizzare con le funzionalità del sistema in un ambiente di test a partire dal giorno successivo.

Le istruzioni operative per la procedura di accesso alla pagina web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono disponibili. Si invita inoltre a visitare periodicamente i siti dedicati al CBAM per informazioni aggiornate e novità:

- Commissione Europea – DG TAXUD: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

- Autorità Nazionale CBAM: <https://www.ets.minambiente.it/NovitaEUETS/CBAM>
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: <https://www.adm.gov.it/portale/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism>

Per ulteriori informazioni o problemi, i dichiaranti possono contattare l'Autorità Nazionale CBAM all'indirizzo e-mail authority.cbam@euets.it.

L'accesso al "CBAM Registry" richiede credenziali SPID, CIE o CNS e una delega/autorizzazione attraverso il sistema MAU "Modello autorizzativo unico".

È importante ricordare che per richiedere l'autorizzazione per l'accesso ai sistemi EU, l'utente deve essere dotato di codice EORI. Le aziende che non hanno mai richiesto autorizzazioni nel portale del sistema doganale devono effettuare l'accreditamento seguendo le istruzioni sul sito ADM.

Una volta ottenuta la delega, la persona fisica può accedere al CBAM Registry per inserire i dati e, a partire dal 1° gennaio 2024, per trasmettere la dichiarazione. Per assistenza con il "CBAM Registry", inviare una richiesta di assistenza specificando la natura del problema all'indirizzo e-mail fornito.

La documentazione completa, le guide e i corsi sul funzionamento del meccanismo CBAM sono disponibili sul sito della Commissione Europea. Si consiglia di visitare regolarmente i siti indicati per informazioni aggiornate e nuove direttive.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Corso 6/2023 il nuovo regime generale UE in materia di accise

Le accise sono state introdotte in Italia nel 1864, con la legge n. 2949 del 14 agosto, che ha istituito una tassa sulla birra e sulle acque gassate. Successivamente, sono state introdotte accise su altri prodotti, come polveri ed altre materie esplosive (1869), spiriti (1870), cicoria preparata per caffè (1874), zucchero (1877), olio di semi (1881) e fiammiferi (1896).

Ad oggi, le accise sono applicate a una vasta gamma di prodotti, tra cui carburanti, tabacco, alcolici, energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, prodotti editoriali e altri prodotti.

Obiettivo di questo corso è fare un excursus normativo in materia di accise e di accise non armonizzate con le principali fonti normative comunitarie e nazionali di riferimento. Nel corso della lezione vengono approfonditi i temi del regime del deposito fiscale, degli obblighi del depositario autorizzato, del destinatario autorizzato, dello spediteore registrato e certificato con le rispettive differenze.

Si è poi approfondito il tema della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa,

come può avvenire dal 13/02/2023, in base alle novità introdotte dalla Direttive UE 2020/262, recepita con D. Lgs. 180/2021 (ovvero mediante il controllo informatizzato EMCS).

Non sono tralasciati gli aspetti sanzionatori ed i mezzi di tutela.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** “Il quadro normativo ed il regime fiscale”: *Introduzione alle accise: origini e normativa – Il Regime Fiscale delle Accise*
- **Modulo 2** “Depositi fiscali e soggetti economici”: *Gestione delle Accise – Regolamentazione della Territorialità dell’Accisa – Accise su Altri Prodotti*
- **Modulo 3** “Cali dei Prodotti Energetici – Sanzioni”: *I Cali dei Prodotti Energetici – Cali Naturali e Tecnici – Utilizzo dei Prodotti Energetici e Vigilanza Fiscale – Depositi Intermedi – Imposta di Consumo sui Prodotti Energetici – Difesa e Sanzioni nel Contesto delle Accise sui Prodotti Energetici*
Docente: Manlio Kapfhammer

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



“Il Doganalista” n°5 / 2023 è online!

Si ricorda che, da quest’anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

